

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01416/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2024, proposto da

Leal Odv, Opia Odv e Federazione Pro Natura Etc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comprensorio Alpino To 2 Alta Valle Susa, Comprensorio Alpino Cn3 Valli Grana e Maira, Comprensorio Alpino To1 Valli Pellice, Chisone e Germanasca, Comprensorio Alpino Vco 3 Ossola Sud, Comprensorio Alpino Cn 4 Valle Stura, Comprensorio Alpino Vco 1 Verbano Cusio, Comprensorio Alpino To4 Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Comprensorio Alpino Bi1 Alte Valli Biellesi e Comprensorio Alpino To5 Valli Orco Soana e Chiusella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea e Comprensorio Alpino Vc1 Valsesia, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Scaparone e Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Nazionale Caccia Pesca e Tiro Piemonte, Arci Caccia Piemonte, Arci Caccia Piemonte, Unione Nazionale Caccia Pesca e Tiro Piemonte e Associazione Nazionale Libera Caccia della Regione Piemonte, rappresentate e difese dagli avvocati Alessandra Cardella e Vittorio Gromis Di Trana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Annu Migratoristi-Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rossi e Alessio Abbinante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Regionale 27.05.24 n. 19-8636 di Approvazione del calendario Venatorio regionale per la stagione 2024/2025 e delle relative istruzioni operative supplementari, dell'Allegato A, B e C e della DGR 121/2024/XII del 09.08.2024 con oggetto: Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge

regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione delle modifiche al calendario venatorio 2024/2025 di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, in adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, recante modifiche alla deliberazione del 27.05.2024;

- della determinazione dirigenziale n. 369/A1601C/2024 del 17.05.2024;

- della DGR 2-121/2024/XII del 09.08.2024 con oggetto: Legge n. 157/1992, articolo 18. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13. Approvazione delle modifiche al calendario venatorio 2024/2025 di cui alla DGR n. 19-8636 del 27 maggio 2024, in adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, venivano apportate modifiche al piano venatorio approvato con la precedente delibera del 27.05.2024

- di ogni altro atto, precedente, successivo o comunque connesso con quello qui impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il calendario venatorio impugnato deve essere correttamente qualificato come atto amministrativo generale, per il quale non sono configurabili specifici destinatari, né tantomeno all'interno dell'atto risultano espressamente indicati o facilmente individuabili soggetti aventi un interesse uguale e contrario a

quello delle ricorrenti, sicché il ricorso introdotto dalle associazioni ricorrenti pare ammissibile (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 27 giugno 2024, n. 4024; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 155).

Considerato che, in base a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso, in ordine alla domanda principale, non sembra presentare elementi di fondatezza, atteso che:

- quanto alla domanda di annullamento dell'intero calendario venatorio in ragione della mancanza del piano faunistico venatorio regionale e dell'asserita mancata sottoposizione del calendario venatorio alla preventiva valutazione di incidenza sui siti Natura 2000, i vizi dedotti non traggono origine dalla sopravvenuta conoscenza dell'allegato C del calendario venatorio, recante osservazioni della Regione al parere di Ispra, sicché il ricorso, notificato in data 18.10.2024, appare tardivo rispetto alla pubblicazione del calendario venatorio sul BUR (avvenuta in data 30 maggio 2024);

- anche la censura fondata sull'asserita violazione dell'art. 16 dell'Ordinanza n. 5 del 24.08.2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (peraltro sostituita da successive ordinanze) pare prescindere dalla conoscenza dell'allegato C e pertanto si appalesa tardiva;

- la modifica al calendario venatorio apportata dalla Giunta Regionale con D.G.R. del 09.08.2024 non ha determinato l'adozione di un nuovo calendario venatorio in sostituzione del precedente, ma una mera obbligata modifica dello stesso, limitata ad una sola specie di fauna cacciabile (il cinghiale), sicché il *dies a quo* del termine di decadenza non può essere individuato nel giorno 9 agosto 2024.

Considerato che il ricorso, relativamente alla domanda subordinata di annullamento parziale del calendario venatorio con riferimento alle specie coturnice, fagiano di monte, moretta e pernice bianca, sembra presentare parziali profili di fondatezza, nei termini di seguito precisati:

- con riferimento alle specie coturnice e fagiano di monte, le prescrizioni regionali

appaiono conformi alle indicazioni di Ispra, sicché pare priva di fondamento la censura in base alla quale la Regione si sarebbe discostata immotivatamente dal parere di Ispra;

- quanto alla specie moretta, pare che la Regione abbia argomentato in modo adeguato le ragioni per le quali ha preferito discostarsi dal parere di Ispra (cfr. pag. 21 dell'allegato C);

- non sembra invece che la Regione abbia motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha scelto di discostarsi dal parere di Ispra, che includeva tra le specie non suscettibili di prelievo venatorio la pernice bianca, specie altamente esposta al rischio di contrazione dell'areale di distribuzione nell'arco alpino italiano a causa dei cambiamenti climatici e con un *trend* della popolazione non già “*stabile*”, come parrebbe indicare la Regione a pagina 17 dell'allegato C, ma in declino (“*decreasing*”: cfr. “*Report art. 12*” in ottemperanza della Direttiva Uccelli 147/2009/CE).

Ritenuto che sussista il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile per l'interesse alla tutela della specie della pernice bianca fatto proprio dalle Associazioni ricorrenti.

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, accoglie la domanda cautelare indicata in epigrafe limitatamente alla specie pernice bianca e per l'effetto sospende l'efficacia del calendario venatorio *in parte qua*.

Respinge per il resto la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 maggio 2025.
Spese della fase di lite compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore

Lorenzo Maria Lico, Referendario

L'ESTENSORE
Alessandro Cappadonia

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO